

Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 13/2018)

1. Alla legge regionale 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: <<di istruzione>> sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 21 le parole: <<di istruzione>> sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 52 quater dopo le parole <<anche su base pluriennale>> sono aggiunte le seguenti: <<, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)>>;

d) al comma 3 dell'articolo 52 quater dopo le parole <<gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico>> sono aggiunte le seguenti: <<, l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni>>.